

COMUNE DI
MONTICELLI
D'ONGINA

PIACENZA

LUGLIO
2020



AMMINISTRAZIONE

PSC 2013

ARCH. GIANPAOLO PASSONI
78 STUDIO ASSOCIATO COCILOVO MAJOCCHI
ARCH. PAOLO COCILOVO

CON
DOTT. GEOL. LODOVICA PARMIGIANI
AMBITER S.R.L.

VARIANTE 2019

AMBITER S.R.L.
DOTT. ING. MICHELE NERI
CON
DOTT. AMB. DAVIDE GEREVINI
DOTT. AMB. CLAUDIA GIARDINÀ
DOTT.AMB. ROBERTO BERTINELLI
DOTT.AMB. BENEDETTA REBECCHI

SINDACO

GIMMI DISTANTE

VICESINDACO

GIUSEPPE PAPA

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

GIMMI DISTANTE

SEGRETARIO GENERALE


ELENA NOVIELLO

U.T.C.

ARCH. GIANLUCA BERGONZI

PSC
VARIANTE 2019

ADOZIONE



RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

Comune di Monticelli d'Ongina

Provincia di Piacenza

Comune di Monticelli d'Ongina

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) Variante specifica 2019

Variante – Relazione illustrativa

AMBITER s.r.l.

v. Nicolodi, 5/a 43126 – Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIREZIONE TECNICA

dott. ing. Michele Neri



A CURA DI

dott. amb. Davide Gerevini

dott. amb. Claudia Giardinà

dott. amb. Roberto Bertinelli

dott. amb. Benedetta Rebecchi

CODIFICA

1 7 2 3 - V R I - 0 2 / 2 0

ELABORATO	DESCRIZIONE	
RI	Relazione illustrativa	

04							
03							
02	luglio 2020	D. Gerevini	B. Rebecchi	R. Bertinelli	D. Gerevini	M. Neri	Adozione
01	luglio 2019	D. Gerevini	B. Rebecchi		D. Gerevini	M. Neri	Documento Preliminare
REV.	DATA	REDAZIONE			VERIFICA	APPROV.	DESCRIZIONE

FILE	RESP. ARCHIVIAZIONE	COMMESSA
1723_RI_rev_02-00.docx	RB	1723

INDICE

1	PREMESSA	2
2	GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE	3
3	L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO	4
4	I CONTENUTI DELLA VARIANTE	5
4.1	MODIFICA ALL'ART.23 "TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA" DELLE NTA IN RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DEL PAIR 2020	5
5	ULTERIORI RICADUTE SULLO STRUMENTO URBANISTICO	11

1 PREMESSA

Il Comune di Monticelli d'Ongina è solo in parte dotato della strumentazione di pianificazione urbanistica prevista dalla LR n.20/2000 e s.m.i. In particolare, lo stato della pianificazione urbanistica comunale è il seguente:

- Piano Strutturale Comunale (PSC): definitivamente approvato con Deliberazione C.C. n.8 del 02/05/2013;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE): adottato con Deliberazione C.C. n.14 del 04/05/2017 e in regime di salvaguardia ai sensi dell'art 12 della LR n.20/2000 e s.m.i.;
- Piano Regolatore Generale (PRG): "Variante Generale al PRG - 1997" vigente approvata dalla Giunta Provinciale con atto n.53 del 01/03/1999.

La presente Variante "2019" al PSC vigente si configura come "Variante specifica" in recepimento del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), ammissibile ai sensi della lettera a), comma 4 dell'art.4 della LR n.24/2017 e s.m.i., senza comportare alcuna modifica ai principi ispiratori del PSC vigente e alle scelte strategiche da esso assunte, ma, anzi, garantendone l'aggiornamento e il coordinamento con la pianificazione sovraordinata. La presente Variante ha opportunamente considerato i pareri e i contributi espressi dagli Enti al Documento Preliminare.

2 GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Il PSC vigente, consapevole del contesto territoriale e ambientale nel quale il Comune di Monticelli d'Ongina si colloca, pone particolare attenzione al tema della tutela della qualità dell'aria, con l'introduzione di una normativa specifica volta al contenimento delle nuove emissioni nel territorio comunale e, di conseguenza, al non peggioramento della qualità dell'aria locale. Nella formulazione del PSC vigente, tale norma, tuttavia, si applica in modo indiscriminato ad una serie di opere identificate tra quelle sottoposte ad AIA dalla normativa vigente in materia alla data di redazione del PSC che, dal punto di vista teorico, potrebbero determinare emissioni in atmosfera, potenzialmente anche consistenti, senza tuttavia entrare nel merito delle specifiche caratteristiche dei singoli progetti.

Dal punto di vista socio-economico tale impostazione determina l'impossibilità di assecondare, anche nel rispetto di tutte le accortezze necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, eventuali richieste private di sviluppo e crescita, peraltro in un contesto congiunturale come risaputo fortemente problematico per le attività produttive.

Parallelamente, si rileva che rispetto alla data di approvazione del PSC si è anche notevolmente modificato il quadro di riferimento programmatico regionale in materia di qualità dell'aria, con l'approvazione nell'anno 2017 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), che prevede specifiche misure strutturali per il contenimento delle emissioni in atmosfera e il miglioramento della qualità dell'aria, di fatto sostituendo in modo organico la programmazione provinciale in materia.

In tale contesto, pertanto, si pone la presente Variante specifica 2019 al PSC il cui obiettivo prioritario è il recepimento delle indicazioni programmatiche sovraordinate, limitando, tuttavia, i divieti di insediamento di nuove attività nell'ottica della crescita e dello sviluppo del territorio, e contrastando la stasi delle attività economiche, comunque in modo sostenibile rispetto alle caratteristiche ambientali comunali e, in particolare, rispetto alla qualità dell'aria.

3 L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO

Ai fini degli obiettivi della presente Variante, si è provveduto all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo per quanto attiene alle tematiche di maggiore rilevanza e attinenza con i contenuti della Variante stessa.

A questo proposito, si è ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento, sulla base delle informazioni disponibili, dello stato della qualità dell'aria locale, del quadro emissivo che interessa il territorio comunale e delle attività produttive esistenti con possibili significative emissioni in atmosfera (attività esistenti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA), oltre ad un inquadramento dei contenuti e delle previsioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), con particolare riferimento agli aspetti che possono avere relazione diretta con il comparto produttivo.

L'indagine conoscitiva è stata, pertanto, finalizzata alla ricostruzione dello stato qualitativo della componente ambientale "aria" nel territorio comunale, al fine di fornire le necessarie informazioni di base per supportare i contenuti della Variante e la relativa valutazione di sostenibilità ambientale.

4 I CONTENUTI DELLA VARIANTE

4.1 MODIFICA ALL'ART.23 "TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA" DELLE NTA IN RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DEL PAIR 2020

Come anticipato, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.115 del 11/04/2017 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, conformemente a quanto stabilito dalla Direttiva europea n.2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e dal D.Lgs. n.155/2010, il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Si specifica che, come riportato nella Relazione illustrativa del Piano stesso (pag.48), *dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.155/2010 cessa di trovare applicazione [...] l'articolo 122 della L.R. 21 aprile 1999, n.3, nella parte relativa alle competenze provinciali in ordine ai Piani finalizzati al risanamento atmosferico, per sopravvenuta incompatibilità con il citato decreto legislativo (cfr. articolo 10, comma 1, Legge 10 febbraio 1953, n.62 e articolo 15 delle preleggi).*

Il Piano dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. n.155/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (art.1 delle NTA).

Il Piano prevede di raggiungere, entro l'anno 2020, importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti: rispetto all'anno 2010 è prevista la riduzione del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa, con la conseguente riduzione del 63% della popolazione esposta al rischio di superamento dei limiti consentiti per il PM10, riducendola di fatto al solo 1%. A tal fine, il PAIR 2020 prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:

- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e la riqualificazione energetica;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

In particolare, il PAIR 2020 relativamente alle misure in materia di attività produttive prevede, tra gli altri, l'applicazione del "saldo zero", specificando che (art.20 delle NTA):

- *nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM10 ed NO₂, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emmissive;*
- *la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle*

emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.

In tale contesto, come meglio descritto nel Quadro Conoscitivo della presente Variante, il Piano regionale prevede specifiche e particolari misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera in generale e per il settore produttivo in particolare, alle quali si deve adeguare la strumentazione urbanistica comunale.

Il Comune di Monticelli d'Ongina, peraltro, risulta incluso dal Piano regionale in "area superamento PM10" (ovvero "area nella quale si sono rilevati superamenti del valore limite giornaliero di PM10") ai sensi della DAL n.51/2011 e della DGR n.362/2012.

Nello specifico del PSC vigente del Comune di Monticelli d'Ongina si rileva come la tematica della qualità dell'aria e del contenimento delle emissioni in atmosfera sia già una tematica puntualmente considerata, attraverso l'art.23 "Tutela della qualità dell'aria" delle NTA che assume l'obiettivo della *riduzione dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell'aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse.*

Tuttavia, in un differente contesto programmatico generale in materia di qualità dell'aria al momento della redazione del PSC vigente e, in particolare, in assenza dell'individuazione di misure strutturali di carattere territoriale, che potessero agire anche su ampia scala, lo strumento urbanistico comunale aveva ritenuto opportuno introdurre una norma notevolmente restrittiva, che vietasse l'insediamento nel territorio comunale di tutte le attività che si riteneva avessero potuto determinare emissioni in atmosfera consistenti, selezionate anche sulla base delle attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dalla normativa allora vigente.

L'applicazione della norma, tuttavia, ha palesato un consistente limite della stessa, non connesso al principio guida, che risulta essere sicuramente condivisibile e, per certi aspetti, addirittura anticipatorio rispetto alle scelte programmatiche generali regionali; l'applicazione normativa, infatti, ha dimostrato condizioni eccessivamente restrittive in quanto non permetteva di considerare effettivamente le possibili emissioni generate dalle reali caratteristiche progettuali delle singole attività. In altre parole, alcune attività risultano vietate *tout-court*, senza considerare il fatto che esse possano applicare misure di mitigazione e/o di compensazione che, di fatto, permettono di contenere, se non annullare, le potenziali emissioni in atmosfera generate.

Tale aspetto risulta essere, altresì, ulteriormente impattante nel contesto congiunturale di stasi economica nella quale ormai da diversi anni ci si trova, con la conseguente sostanziale impossibilità di dare corso alle poche iniziative private che si sono manifestate, senza poter entrare nel merito degli effetti concretamente indotti dalla loro eventuale attuazione, con le ovvie conseguenze sul territorio dal punto di vista sociale ed economico.

A questo proposito, è necessario rilevare come, ad oggi, l'approccio regionale alla problematica della qualità dell'aria non sia quello di vietare sul territorio l'insediamento di intere categorie di attività, ancorché potenzialmente impattanti in termini di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria, ma quello di prevedere misure volte all'annullamento o comunque alla minimizzazione, compatibilmente con il contesto, e alla compensazione dei possibili effetti negativi indotti (ad esempio attraverso l'applicazione del citato "saldo zero").

Quale supporto fondamentale alla definizione dei contenuti della Variante, si è provveduto, nell'ambito della documentazione di Val.S.A.T., ad effettuare una specifica e puntuale analisi volta a verificare il potenziale rapporto esistente tra le categorie di attività vietate dall'art.23 delle NTA del PSC vigente e l'ambito di applicabilità della norma sul "saldo zero" del PAIR 2020, in relazione al loro assoggettamento o meno alla normativa sulla valutazione di impatto ambientale. Tale analisi ha evidenziato come gran parte delle categorie di attività che risultano vietate dall'art.23 delle NTA del PSC sono sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA o Verifica di assoggettabilità) e, pertanto, ai sensi delle NTA del PAIR 2020 sono sottoposte all'applicazione del "saldo zero".

Sono tuttavia presenti alcune categorie di opere per le quali le soglie di applicabilità previste dall'art.23 delle NTA del PSC sono inferiori, o comunque differenti, dalle soglie di applicabilità della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, mentre sono esattamente uguali alle soglie di applicabilità della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); ai fini degli obiettivi della presente Variante, pertanto, si estende l'applicabilità del "saldo zero" delle NTA del PAIR 2020 anche alle opere soggette ad AIA (comunque oltre al dimezzamento delle soglie della Verifica di assoggettabilità a VIA prevista dal DM 30/03/2015 ed eventualmente applicabile anche al territorio comunale di Monticelli d'Ongina).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, e comunque nell'ottica di agevolare lo sviluppo del sistema economico e produttivo comunale, la presente Variante, pertanto, propone la modifica dell'art.23 in recepimento di quanto previsto dal PAIR 2020, eliminando le attività vietate nel territorio comunale e introducendo le prescrizioni previste dallo strumento regionale, comunque mantenendo inalterate le attenzioni alla protezione della qualità dell'aria e al contenimento delle emissioni in atmosfera previsti dal PSC vigente. La presente Variante ha opportunamente considerato i pareri e i contributi espressi dagli Enti al Documento Preliminare.

Nello specifico, le modifiche proposte all'art.23 delle NTA del PSC vigente sono riportate di seguito in rosso, con l'introduzione del nuovo comma 3.

Art.23 Tutela della qualità dell'aria

1. *In considerazione dell'inserimento del Comune di Monticelli d'Ongina ~~nella "Zona A" (Territorio a rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme) e in particolare nell'"Agglomerato" (porzione di "Zona A" a rischio particolarmente elevato di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme) del Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PPTRQA), in "Area superamento PM10" ai sensi della DAL n.51/2011 e della DGR n.362/2012, come recepite dal PAIR 2020, il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell'aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse, coerentemente con quanto previsto dalla programmazione regionale in materia.~~*

2. I nuovi interventi di trasformazione edilizia dovranno prevedere sistemi che garantiscano la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, attraverso l'impiego di sistemi di risparmio energetico e di sorgenti di energia da fonti rinnovabili e, con riferimento alle aree produttive, delle migliori tecnologie disponibili.
- ~~3. Alla luce di quanto espresso al comma 1, il PSC vieta l'insediamento, all'interno del territorio comunale, di nuove attività produttive appartenenti alle categorie elencate alle lettere successive in quanto in grado di modificare in modo significativo la qualità dell'aria; nonché ampliamenti e/o modifiche di attività già in essere che comportino il rientro delle stesse nelle categorie elencate.~~
- ~~a. Attività energetiche.~~
- ~~a.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.~~
- ~~a.2 Raffinerie di petrolio e di gas.~~
- ~~a.3 Cokerie.~~
- ~~a.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.~~
- ~~b. Produzione e trasformazione dei metalli.~~
- ~~b.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.~~
- ~~b.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.~~
- ~~b.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:~~
- ~~— laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;~~
 - ~~— forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;~~
 - ~~— applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.~~
- ~~b.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.~~
- ~~b.5 Impianti:~~
- ~~— destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;~~
 - ~~— di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.~~
- ~~b.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzato abbiano un volume superiore a 30 m³.~~
- ~~c. Industria dei prodotti minerali.~~
- ~~c.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.~~
- ~~c.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.~~
- ~~c.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.~~
- ~~c.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.~~

- ~~c.5 — Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.~~
- ~~d. — Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da d.1 a d.6.~~
- ~~d.1 — Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:~~
- ~~— idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);~~
 - ~~— idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;~~
 - ~~— idrocarburi solforati;~~
 - ~~— idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;~~
 - ~~— idrocarburi fosforosi;~~
 - ~~— idrocarburi alogenati;~~
 - ~~— composti organometallici;~~
 - ~~— materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);~~
 - ~~— gomme sintetiche;~~
 - ~~— sostanze coloranti e pigmenti;~~
 - ~~— tensioattivi e agenti di superficie.~~
- ~~d.2 — Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:~~
- ~~— gas, quali ammoniacca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicheluro di carbonile;~~
 - ~~— acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;~~
 - ~~— basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;~~
 - ~~— sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;~~
 - ~~— metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.~~
- ~~d.3 — Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).~~
- ~~d.4 — Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.~~
- ~~d.5 — Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.~~
- ~~d.6 — Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.~~
- ~~e. — Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.~~
- ~~e.1 — Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.~~

- ~~e.2 — Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.~~
- ~~e.3 — Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.~~
- ~~e.4 — Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.~~
- ~~f. — Altre attività.~~
- ~~f.1 — Impianti industriali destinati alla fabbricazione:~~
- ~~— di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;~~
 - ~~— di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;~~
- ~~f.2 — Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.~~
- ~~f.3 — Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.~~
- ~~f.4~~
- ~~— Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;~~
 - ~~— Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);~~
 - ~~— Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).~~
- ~~f.5 — Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.~~
- ~~f.6 — Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:~~
- ~~— 40.000 posti pollame;~~
 - ~~— 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe.~~
- ~~f.7 — Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.~~
- ~~f.8 — Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.~~
3. Alla luce di quanto espresso al comma 1, con riferimento alle attività sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA), oltre che ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), dovrà essere garantita l'applicazione delle misure in materia di attività produttive e del "saldo zero" previsti dal PAIR 2020, oltre che delle misure di cui alle Sezioni IV "Agricoltura" e V "Uso sostenibile dell'energia" delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

5 ULTERIORI RICADUTE SULLO STRUMENTO URBANISTICO

In termini strettamente urbanistici la modifica proposta e in precedenza descritta non determina particolari effetti sull'assetto del territorio comunale definito dal PSC vigente e, in particolare, sugli aspetti strutturali che lo caratterizzano.

Nello specifico, la modifica proposta non determina alcuna variazione nella capacità insediativa del PSC e nel consumo di suolo del territorio comunale, con particolare riferimento a quanto prescritto dagli artt.5 e 6 della LR n.24/2017, né nella disponibilità di aree a servizi esistenti o previste.